

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2897

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(LAURICELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TANASSI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(BISAGLIA)

Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968

Seduta del 9 aprile 1974

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'opera iniziata dallo Stato per la ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del gennaio 1968, è disciplinata dalle seguenti norme che si richiamano brevemente come segue: legge 18 marzo 1968, n. 249; legge 29 luglio 1968, n. 858; legge 5 febbraio 1970, n. 21; legge 3 luglio 1971, n. 491 e legge 15 aprile 1973, n. 94.

Con tale normativa si è fatto fronte alle diverse gravi esigenze dettate dal progredire

del processo di ricostruzione e si è inteso di alleviare, per quanto possibile, le necessità delle popolazioni.

L'attività di ricostruzione ora avviata richiede peraltro ulteriori cure affinché i procedimenti amministrativi regolati dalle norme vigenti abbiano tutto l'acceleramento possibile, soprattutto nell'attuale momento economico affinché la spesa pubblica, azionata dall'attività in atto, possa meglio assolvere alla funzione di sostegno dell'economia locale, che

pure rientra tra le finalità non ultime degli interventi dello Stato in quella regione, dopo il disastroso evento.

Ciò premesso la normativa che si propone obbedisce alle seguenti linee direttrici:

snellimento ulteriore di talune procedure e adeguamento dei compiti relativi all'opera di ricostruzione, alle nuove situazioni venutesi a determinare;

estensione di alcuni benefici già esistenti in relazione a esigenze perequative e di ragguaglio della spesa.

Esaminando più dettagliatamente le norme che si propongono, si può rilevare quanto segue:

con l'articolo 1 sostanzialmente si propone l'eliminazione della fase del controllo preventivo di legittimità sia al momento dell'assegnazione dei fondi dell'Amministrazione centrale, sia per tutti gli atti e provvedimenti connessi alla concessione di contributi e alla conduzione delle opere.

In particolare viene modificata la precedente procedura di pagamento dei contributi ai privati, tramite i sindaci.

Il controllo della Corte dei conti sarà effettuato successivamente sulla rendicontazione delle somme che il capo dell'Ispettorato gestisce.

Con l'articolo 2 mentre si limita l'onere della diffusione degli avvisi di gara alla pubblicazione sui principali quotidiani, si consente all'Ispettorato per le zone terremotate di curare l'attuazione dei piani particolareggiati mediante l'affidamento agli IACP o ai comuni interessati.

Tale attuazione era affidata ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 21 del 1968 agli Istituti a carattere nazionale competenti in materia di ricostruzioni edilizie in seguito a calamità naturali.

In fatto, in Sicilia, ha operato l'ISES che, peraltro, è stato soppresso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Con l'articolo 3 i limiti massimi dei contributi che nell'ambito dell'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1968 possono essere concessi ai beneficiari, vengono elevati per la necessità di adeguarli alla nuova situazione economica, in relazione anche alle previsioni statuite recentemente per casi analoghi.

Con l'articolo 4 si procede ad una estensione dei benefici già previsti dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 il quale, com'è noto, prevede un contributo integrativo fino al cento per cento della spesa sostenuta per la ricostruzione dell'immobile in presenza

delle condizioni dall'articolo 49 indicato, dettate.

L'articolo 5 prevede un adeguamento degli importi riservati per oneri di carattere generale, comprensivi delle spese per il personale straordinario, dell'Ispettorato generale per le zone terremotate, importi già adeguati con l'articolo 36 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

L'articolo 6 consente la possibilità di procedere alla concessione dei contributi indipendentemente dalla esistenza di diritti reali di terzi sugli immobili, diritti che, nella generalità dei casi, sono già estinti.

Tuttavia la norma appare opportuna in quanto la dimostrazione dell'avvenuto affrancamento ha presentato in fatto notevolissime e talvolta insuperabili difficoltà.

Gli articoli 7 e 8 concernono i rapporti tributari e l'esonero dei cittadini dal servizio militare.

L'articolo 7 in particolare prevede il beneficio della esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa per gli atti, contratti, documenti e formalità stipulati o redatti fino al 31 dicembre 1975, occorrenti per la ricostruzione e la riparazione delle opere distrutte o danneggiate dal terremoto.

L'agevolazione è limitata ai preindicati tributi indiretti vigenti al 31 dicembre 1972, con esclusione, quindi, dei nuovi tributi (IVA, INVIM, ecc.) istituiti in base alla legge di delega per la riforma tributaria. Tale limitazione è contenuta anche nell'ultimo provvedimento recante ulteriori provvidenze per il Belice (articolo 10, legge 15 aprile 1973, n. 94).

Occorre, peraltro, tener presente che per le iniziative produttive operanti nei territori del Mezzogiorno, e, quindi, anche per quelle della Valle del Belice, l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prevede l'esenzione dall'imposta locale sui redditi, in sostituzione delle esenzioni fissate, rispettivamente, dagli articoli 78 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nonché per le imprese costituite in forma societaria, la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, in luogo della esenzione di cui all'articolo 115 dello stesso decreto n. 1523.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 40 del citato decreto n. 601, le imprese, site nei territori colpiti dai terremoti del 1968, che, anteriormente all'entrata in vigore del decreto medesimo, avevano acquisito il diritto all'esenzio-

ne decennale prevista dall'articolo 56 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, fruiranno, fino al compimento del decennio, dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

L'esonero dal servizio militare di cui all'articolo 8, e già previsto in passato, è stato più opportunamente e ragionevolmente riferito a quei cittadini la cui opera sia utile ed effettivamente prestata per l'attività di ricostruzione.

Infine con l'articolo 9 si regolarizza la posizione del personale assunto a contratto conformemente al principio contenuto nell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente l'ordinamento del personale e degli uffici dell'amministrazione dello Stato.

* * *

La materia di cui al provvedimento che si propone, consente di richiamare l'attenzione sulla situazione in atto nelle zone dell'Italia centrale colpite dai movimenti sismici del novembre-dicembre 1972 ed oggetto delle provvidenze di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31.

Ai sensi del citato decreto-legge convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, tra le altre provvidenze è prevista la concessione di contributi ai privati proprietari di immobili che abbiano presentata la relativa domanda entro il 31 ottobre 1973 con l'onere di presentare la documentazione a corredo entro il 28 febbraio 1974.

Senonché le difficoltà incontrate per la predisposizione della documentazione rendono oltremodo oneroso osservare il secondo termine imposto dalla legge e le difficoltà sono sorte soprattutto per il fatto che i tecnici, pur tempestivamente incaricati, sono apparsi di numero inadeguato in relazione agli incarichi da parte degli aventi titolo. Inoltre le operazioni tecniche sono state rese più difficoltose spesso per le impervie ubicazioni delle abitazioni colpite, difficili da raggiungere nel periodo invernale, durante il quale le abitazioni medesime sono spesso abbandonate da quei proprietari che, per il carattere stagionale della loro attività, si trasferiscono altrove.

Si ritiene, pertanto, di doversi proporre la proroga dei termini in scadenza in tale periodo previsti dalle norme citate e anche da quelli dell'articolo 5 della stessa legge n. 205 concernente i fabbricati rurali.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I fondi occorrenti per provvedere alle spese sugli stanziamenti autorizzati dall'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni con la legge 18 marzo 1968, n. 241, sono accreditati al capo dell'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia su richiesta avanzata dal capo dell'ispettorato medesimo di volta in volta in relazione alle necessità.

Per tutti gli atti e provvedimenti comunque inerenti alla concessione di contributi e all'esecuzione di opere relative alle zone della Sicilia occidentale colpite dai terremoti del gennaio 1968, il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.

A modifica di quanto stabilito con il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito con l'articolo 3-bis del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con la legge 30 luglio 1971, n. 491, per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, il capo dell'ispettorato emetterà subanticipazioni a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi, informando gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti.

Delle spese comunque eseguite il capo dell'ispettorato dà ragione, alla fine di ogni anno, all'ufficio di controllo della Corte dei conti istituito con l'articolo 18-bis della legge 30 luglio 1971, n. 491.

I conti stessi compilati distintamente a seconda che si tratti di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante subanticipazioni sono sottoposti al controllo della Ragioneria regionale dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

ART. 2.

In deroga a quanto disposto con l'articolo 7, 2° e 3° comma della legge 2 febbraio 1973, n. 14 il preventivo avviso delle gare mediante licitazione privata indette dall'Ispektorato per le zone terremotate della Sicilia è pubblicato per estratto sui principali quotidiani e il ter-

mine di diramazione degli inviti decorre dalla data dell'ultima pubblicazione.

La progettazione e l'esecuzione delle opere occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati previsti dall'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, possono essere affidate dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 agli Istituti autonomi per le case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani nonché ai comuni interessati.

ART. 3.

I limiti massimi dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, indicati nel primo, nel secondo e terzo comma dell'articolo medesimo sono elevati, per i proprietari che alla data del 1° gennaio 1974 non abbiano iniziato o non abbiano completati i lavori, rispettivamente a 8 milioni, 9 milioni e 10 milioni.

Il limite di spesa ammissibile indicato nell'articolo 13-*sexies* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è elevato a lire 14 milioni.

ART. 4.

Per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 soggetti a totale e parziale trasferimento, i benefici previsti dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 — limitatamente ad una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto — sono estesi ai pensionati e alle casalinghe quando il reddito complessivo della famiglia cui appartengono non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1967.

I benefici previsti dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l'estensione di cui al comma precedente, si applicano anche nel caso di fabbricati demoliti per la attuazione dei piani particolareggiati di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94 quando sono stati richiesti i contributi sulla spesa per la ricostruzione dell'immobile.

ART. 5.

I limiti di spesa di cui al quinto comma dell'articolo 16 e di cui al secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 sono elevati rispettivamente a lire 450 milioni e a lire 900 milioni.

ART. 6.

La concessione dei contributi in favore dei richiedenti non è pregiudicata dall'esistenza di censi, canoni, livelli, diritti ed oneri di qualsiasi natura.

Resta comunque salva ogni azione dei titolari dei citati censi, canoni, livelli, diritti ed oneri nei limiti di contributi concessi, nei soli confronti del richiedente i contributi stessi.

ART. 7.

Gli atti, contratti, documenti e formalità, stipulati o redatti fino al 31 dicembre 1975, occorrenti per la ricostruzione o la riparazione delle opere distrutte o danneggiate nelle località della Sicilia colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa.

Per conseguire gli anzidetti benefici tributari occorre presentare una dichiarazione in carta semplice: rilasciata dai locali organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici, da cui risulti che gli atti, contratti e formalità per i quali si richiedono i benefici, sono diretti alla ricostruzione o alla riparazione delle opere distrutte o danneggiate dai terremoti della Sicilia del gennaio 1968.

ART. 8.

Il beneficio del rinvio dal servizio militare di leva e della successiva dispensa, concesso con legge 30 novembre 1970, n. 953, ai giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni della Valle del Belice indicati nel primo comma dell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e del comune di Roccamena, che dovevano rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1971, 1972, 1973, è esteso, con le stesse procedure, ai giovani iscritti nelle liste suddette che dovranno rispondere alla chiamata negli

anni 1974 e 1975, a condizione che dimostrino, con attestazione del sindaco del comune competente, di prestare servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo della Valle.

I giovani iscritti nelle liste medesime, ove chiamati alle armi, sono, a domanda, collocati in licenza illimitata senza assegni, qualora vengano assunti in uno dei servizi civili cui al precedente comma. Agli stessi si applica il secondo comma dell'articolo 4 della citata legge 30 novembre 1970, n. 953.

ART. 9.

Gli impiegati assunti a contratto in base al decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modifiche nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e successive modificazioni, possono essere collocati, a decorrere dal 1° gennaio 1975, a domanda, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici con la disciplina giuridica ed economica del personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Alla spesa si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio afferente alle spese per il personale del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 10.

Il termine del 28 febbraio 1974 indicato con l'articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per la presentazione delle perizie e della documentazione a corredo delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza dei movimenti sismici indicati nell'articolo 2 del decreto medesimo, è stabilito al 31 dicembre 1974.

Il termine del 31 ottobre 1973, indicato con l'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è stabilito al 31 dicembre 1974.